



Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche

Aumenti tariffari e revisione Piano d'Ambito

4 dicembre 2008

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza concernente la questione in oggetto per comunicare i rilievi che lo scrivente Comitato, esaminati e valutati i chiarimenti forniti da codesta Autorità con la nota [...] del [...] e in occasione dell'incontro del [...], ritiene di dover manifestare.

1. Costi operativi riconosciuti in tariffa:

- Il Metodo normalizzato non prevede l'**IRAP** tra le voci di costo ammissibili in tariffa e, pertanto, tale riconoscimento non può essere effettuato neanche per le situazioni pregresse.
- Il Metodo non prevede la copertura tariffaria della componente di costo "**perdite su crediti**". Si evidenzia, peraltro, l'ulteriore diseguaglianza di trattamento che si verificherebbe a scapito degli utenti "virtuosi" che dovrebbero farsi carico di una voce di costo non prevista dal Metodo. Pertanto, per il recupero delle morosità si dovranno attivare tutte le misure necessarie alla riscossione coatta del credito.
- Le voci di costo "oneri relativi ai consorzi di bonifica", "oneri per le aree di salvaguardia", "oneri COSAP/TOSAP", "canoni di utilizzo dell'acqua" ed "indennizzi per contenziosi preesistenti" debbono essere previste nella categoria dei costi operativi; al riguardo si evidenzia che il Metodo normalizzato dispone che la somma di detti costi debba essere sottoposta a miglioramento di efficienza.

2. Canone di concessione: è ammissibile solo per il valore delle rate dei mutui pregressi accesi per la realizzazione di opere attinenti al s.i.i.. Per quanto riguarda:

- **spese di funzionamento dell'AATO**: il d. lgs n. 152/2006, art. 148, c. 4 dispone che "I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito ... fanno carico agli enti locali".

- **mutui pregressi**: le somme indebitamente imputate in tariffa per i mutui non attinenti al ssi devono essere rimborsate agli utenti secondo le modalità che codesta AATO riterrà adeguate.

3. **Carenza di misuratori di portata**: si ribadisce l'obbligo di installare singoli contatori in ogni unità abitativa indipendentemente dall'accordo banche – gestore.

Il Comitato, alla luce delle attribuzioni ad esso assegnate dall'art.161, comma 4, lett. b), del d. lgs. 152/2006, raccomanda a codesta Autorità d'ambito di tenere conto, nell'attuale fase di revisione del Piano d'ambito, dei rilievi sopra espressi e di prevedere gli eventuali conguagli conseguenti agli scostamenti generati dalla pianificazione originaria.